

Deliberazione della Giunta Regionale 24 ottobre 2019, n. 9-420

L.R. 12/2017. I.P.A.B. Casa di Riposo di Vercelli: trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “ Casa di Riposo di Vercelli ” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Vercelli, tra le sue origini come Casa di Ricovero e di Lavoro istituita da una Pia Società e fu eretta in ente morale con Regio Decreto del 03.08.1841.
- L’I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell’art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n 27-3887 del 05.09.2016 di “(...) *ospitare ed assistere persone anziane e/o disabili in condizioni di autosufficienza, parziale autosufficienza e non autosufficienza (...)*”;
- con istanza datata 11.03.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 11.03.2019, il Presidente dell’I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/19 del 07.03.2019, la trasformazione dell’IPAB in Azienda di Servizi alla Persona, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell’art. 4, comma della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 3.497.499,64, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta; vista anche la documentazione integrativa pervenuta in data 29.05.2019.
- che l’I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di R.S.A., R.A., R.A.A. e centro Diurno Integrato, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota della Direzione Coesione Sociale, Struttura temporanea “Completamento del percorso di revisione giuridica delle IPAB, del Terzo Settore e supporto ai processi di accorpamento degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nei Distretti della Coesione sociale”, n. 40643 del

11.09.2019, con la quale il Comune di Vercelli è stato consultato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB, ai sensi dell'art. 8, c. 6, della l.r. 12/2017.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Vercelli.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da I.P.A.B. a Azienda di Servizi alla Persona.

Preso atto inoltre che:

- lo statuto proposto è stato valutato dal Settore competente che lo ha ritenuto coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12.03.2018 sopra citata;

- l'istanza è stata presentata in conformità alle modalità di cui alla d.g.r. n. 15-6460 e 16-6461 entrambe del 09.02.2018 e, pertanto, ricorrono le condizioni per la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona secondo il combinato disposto degli art. 4 comma 5 e 8 comma 2 della l.r. 12/2017;

- l'inventario dei beni mobili ed immobili è stato approvato con la citata deliberazione del CdA n. 8/19 del 07.03.2019.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di trasformare l'I.P.A.B. denominata Casa di Riposo di Vercelli, a norma del combinato disposto dell'art. 4, comma 5, e dell'art.8, comma 2, della legge regionale 12/2017, in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, denominata Casa di Riposo di Vercelli, con sede nel comune di Vercelli, sulla base dello statuto proposto, composto di 18 articoli, che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura di azienda pubblica di servizi alla persona dell'ente dandone comunicazione al Settore Regionale competente;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO DI VERCELLI**

STATUTO ORGANICO



Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 008 del 07/03/2019



Capo I
ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1

Origine

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "CASA DI RIPOSO DI VERCELLI" (nel seguito Azienda) è ente pubblico non economico, senza finalità di lucro, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica e operante con criteri imprenditoriali.

L'Azienda, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, nacque Casa di Ricovero e di Lavoro istituita da una Pia Società nella Città di Vercelli per i poveri della Città e della Provincia e fu eretta Ente Morale con Real Decreto 3 Agosto 1842 sotto il titolo di << Ricovero di Mendicità >>.

Lo Statuto Organico dell'Ente fu approvato con R. D. 9-4-1842 e modificato con R. D. in data 21-11-1865.

Con R. D. in data 15-4-1928 fu approvato il nuovo Statuto dell'Ente che mutò la denominazione in Casa di Riposo <<Vittorio Emanuele III >>.

L'Ente ha assunto la denominazione di <<Casa di Riposo di Vercelli >> con D.P.R. 9-11-1958.

Lo statuto dell'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Vercelli" è stato modificato con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 27 – 3887 del 05 settembre 2016.

La Casa di Riposo ha per patroni Sant'Eusebio ed il Beato Umberto di Savoia.

La sede legale dell'Ente è in Vercelli, Piazza Mazzini 15.

E' inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori e donatori.

Nell'ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali

Art. 2

Scopo

L'Azienda ha per scopo di provvedere, nei limiti dei propri mezzi, ad ospitare ed assistere persone anziane e/o disabili in condizioni di autosufficienza, parziale



autosufficienza e non autosufficienza o in **temporanea** riabilitazione mediante l'erogazione di prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale, sanitario, culturale, ricreativo nonché prestazioni dirette a recuperare e migliorare l'autosufficienza ponendosi quale punto di riferimento dei servizi sociali, in collegamento anche con il settore sanitario e socio-sanitario del territorio.

L'attività dell'Azienda si **sviluppa** in tre aree:

- la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di vaste dimensioni e con ampia tipologia di intervento a favore delle diverse fasce e livelli di non autosufficienza per Ospiti lungodegenti;
- il Centro Diurno Integrato (C.D.I.) per il sostegno giornaliero di tipo domestico e di relazione a favore di Ospiti non autosufficienti;
- la Residenza Assistenziale Alberghiera (R.A.A.) che fornisce agli Ospiti in condizione di autosufficienza psico-fisica servizi di tipo alberghiero – assistenziale, sia nel Nucleo interno alla Struttura che per mezzo di unità di minialloggi.

L'Azienda si pone inoltre come centro di sviluppo di nuovi servizi e come punto di contatto per la popolazione in modo particolare del Comune di Vercelli e del Vercellese.

Art. 3

Regolamento di organizzazione

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito regolamento di organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di **Amministrazione** entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore ed ogni altra funzione organizzativa.

Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Azienda dispone di un patrimonio, risultante da specifico inventario riportante sia i beni disponibili sia quelli indisponibili, costituito da:



- beni mobili ed immobili destinati al pubblico servizio (patrimonio indisponibile);
- beni mobili ed immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari (patrimonio disponibile);
- beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni, contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche **espressamente** destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 5

Mezzi

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- le rette corrisposte dagli Utenti ed i proventi derivanti dai servizi offerti;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL e dei Comuni;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Amministrazione dell'Azienda

Art. 6

Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Azienda:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente.
- Il Vice Presidente



Art. 7

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica 4 (quattro) anni e composto da n. 5 (cinque) membri compreso il Presidente nominati come segue:



- quattro dal Comune di Vercelli
- uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

Nel corso della prima seduta il Consiglio di **Amministrazione** nomina al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti il Consiglio di **Amministrazione** durano in carica per non più di due mandati consecutivi.

Entro i due mesi **precedenti** la scadenza, il Presidente del Consiglio di **Amministrazione** dovrà disporre perché avvenga a tempo la rinnovazione del Consiglio.

Se nel quadriennio si rendesse vacante un posto di amministratore, si provvederà alla **surroga** mediante richiesta all'**Amministrazione** comunale ovvero alla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

I Consiglieri nominati in sostituzione di quelli decaduti rimangono in carica per il rimanente periodo di validità del Consiglio.

Le nomine sono valide per l'intero anno solare e la scadenza del mandato sarà

Gli Amministratori possono essere delegati per l'espletamento di incarichi, preferibilmente su questioni per le quali hanno una specifica competenza tecnica e **amministrativa**.

Le cariche di consigliere sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di **Amministrazione**.

Art. 8

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di **Amministrazione** sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni due mesi ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e l'approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivo nonché degli strumenti di pianificazione e **programmazione**; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due **Amministratori**, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.



Art. 9

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- approva i bilanci preventivi e consuntivo, nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione;
- stabilisce le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determina l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- approva i regolamenti e le loro modificazioni;
- provvede alla nomina del Direttore e dell'Organo di revisione
- delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Azienda;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 10

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle fusioni ed estinzione dell'Azienda ove si richiede la maggioranza dei componenti per l'approvazione.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.



Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 11

Verbalizzazione delle sedute

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Le deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione sull'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'Azienda, visibile al pubblico e sono **immediatamente** esecutive, ad esclusione degli atti la cui efficacia è subordinata, ai sensi di legge, alla vigilanza e controllo della Regione.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- la legale rappresentanza dell'Azienda;
- convocare e presiedere il Consiglio d'**Amministrazione** e stabilire l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di **Amministrazione**;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di **Amministrazione** in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente in difetto, il Consigliere più anziano d'età.



Art.13

Direttore

Il Direttore è **nominato** dal Consiglio di **Amministrazione**, al di fuori dei propri componenti, con compenso definito dal Consiglio stesso sulla base di quanto previsto in sede di Regolamento di organizzazione.

Il Direttore dura in carica quanto il Consiglio di **Amministrazione** che lo ha nominato. Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al **raggiungimento** degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di **Amministrazione** e risponde dei risultati ottenuti.

L'ammontare effettivo dei compensi di ciascun Direttore dovrà essere definito tenendo conto delle qualifiche, delle responsabilità effettivamente assegnate, sia interne che nei confronti dei terzi, del valore del patrimonio gestito e del personale alle dirette dipendenze, della gestione di strutture complesse o di sedi decentrate, nonché delle funzioni eventualmente delegate ad altri soggetti.

Adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al **raggiungimento** degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di **Amministrazione** e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di **Amministrazione**, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di **Amministrazione** sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente nella preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di **Amministrazione** per l'approvazione:

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i.

Capo III

REVISORE DEI CONTI



Art. 14

Organo di revisione

Il Consiglio di **Amministrazione** nomina un Organo di Revisione, costituito da un componente, che dura in carica tanto quanto il Consiglio di **Amministrazione** che lo ha nominato.

L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e relaziona al Consiglio d'**Amministrazione** su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio d'**Amministrazione** senza diritto di voto.

Capo IV

NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

Il Consiglio di **Amministrazione** approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.

Art. 16

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge ed è **regolato** da apposita convenzione.

Art. 17

Pagamenti



I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore e del Presidente o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Capo V

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

